

Civile Sent. Sez. 1 Num. 6920 Anno 2016

Presidente: BERNABAI RENATO

Relatore: DIDONE ANTONIO

Data pubblicazione: 08/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 10220-2010 proposto da:

SERAFINO NICOLA (c.f. SRFNCL60P18F693P), DONNIACUO ANNA EUSTACHIA (c.f. DNNNST61S64F694J), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO COPPI 29, presso l'avvocato MARIA RITA PUGLIESI, rappresentati e difesi dall'avvocato FILIPPO PUGLIESI, giusta procura a margine del ricorso;

2016

358

- *ricorrenti* -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO BOVE LUIGI;

- *intimata* -

1



avverso la sentenza n. 891/2009 della CORTE D'APPELLO
di SALERNO, depositata il 09/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

[A large, faint, diagonal line or signature mark is present across the page.]

[Handwritten signature]



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Serafino Nicola e Donniacuo Anna Eustachia hanno proposto ricorso per cassazione - affidato a tre motivi - contro la sentenza della Corte di appello di Salerno con la quale è stato rigettato il loro appello contro la sentenza del tribunale che ha accolto la domanda del curatore del fallimento di Bove Luigi di scioglimento ai sensi dell'art. 72 l. fall. dal contratto di preliminare di vendita di un immobile stipulato il 25.5.1985 tra i ricorrenti - promissari acquirenti - e il Bove - promittente venditore - successivamente dichiarato fallito.

Per quanto ancora interessa, la corte di merito ha ritenuto inopponibile al fallimento la sentenza del Tribunale di Avellino in data 20.1.2000 che aveva accolto la domanda - regolarmente trascritta - di esecuzione del preliminare di vendita ai sensi dell'art. 2932 c.c. proposta dai promissari acquirenti nei confronti del promittente venditore, rimasto contumace e il cui fallimento era stato dichiarato nel corso del giudizio di primo grado, nel quale era comparso il curatore fallimentare - al quale pure era stata notificata la domanda - chiedendo un rinvio per consentire la sua costituzione, poi non avvenuta.

La Corte di appello, poi, ha ritenuto irrilevante la trascrizione della domanda e, inoltre, ha ritenuto che con la lettera del 6.4.1994 il curatore non aveva manifestato la volontà di dare esecuzione al contratto, sì che era

3



ammissibile lo scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 72 l. fall.

Nel presente giudizio di legittimità il curatore fallimentare non ha svolto difese.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. i ricorrenti hanno depositato memoria.

2.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto lamentando che non sia stata ritenuta opponibile la sentenza di trasferimento della proprietà nonostante l'avvenuta trascrizione della domanda e della sentenza. Invocano la pronuncia delle Sezioni unite n. 12505 del 2004.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto lamentando che non sia stata ritenuta ostativa dello scioglimento ex art. 72 l. fall. la comunicazione del 6.4.1994 con la quale il curatore aveva manifestato l'intenzione di dare esecuzione al contratto.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 43 l. fall. lamentando che sia stata ritenuta inopponibile al curatore la sentenza pronunciata di accoglimento della loro azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. nonostante gli fosse stata notificata la domanda.

3.- Osserva la Corte che il primo e il terzo motivo - quest'ultimo da esaminare in via preliminare - sono fondati



e il loro accoglimento comporta l'assorbimento delle rimanenti censure.

Risulta, testualmente, dalla sentenza impugnata, quanto al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Avellino e concluso con sentenza di accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c., quanto segue: <<dinanzi a quel giudice gli odierni appellanti avevano dichiarato, sia pur informalmente, l'avvenuto fallimento, ed era stata anche loro cura comunque notificare la domanda al curatore fallimentare, tanto che nel verbale si legge di una istanza di rinvio nel giudizio anche da parte di un asserito delegato di esso curatore, benché non formalmente costituito, ma la dichiarazione formale ex 300 c.p.c. non è mai stata effettuata da alcuno, il convenuto Bove Luigi era contumace, il fallimento non si è mai costituito, cosicché correttamente il giudice ha pronunciato sulla domanda ex art. 2932 c.c., con sentenza passata in giudicato che però non è opponibile al fallimento e le cui statuizioni potranno essere valide allorché il fallito ritornasse in bonis e nei suoi confronti soltanto>>.

Appare evidente che la sentenza impugnata sia contraria al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale quando la perdita della capacità della parte avviene dopo la sua costituzione ovvero dopo la dichiarazione della sua contumacia è possibile riassumere il processo prima che si verifichi la sua interruzione,

5



ossia anche prima che l'evento della perdita della capacità della parte sia stato dichiarato o notificato alle altre parti dal procuratore ovvero, se questo riguarda la parte contumace, sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 cod. proc. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 2295/1969 *e successive conformi*).

Art. 1

Pertanto, la spontanea riassunzione del giudizio, anche prima della dichiarazione della sua interruzione, ha determinato la prosecuzione di esso nei confronti del curatore e, risultando dalla stessa sentenza impugnata che la domanda e la sentenza sono state regolarmente trascritte, diviene applicabile il principio affermato recentemente dalle Sezioni unite secondo il quale il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (Sez. un., n. 18131/2015).

Talché, in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non

6

Al. Colonna

• sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto,
• la Corte può decidere la causa nel merito rigettando la
domanda di scioglimento proposta dal curatore.

Il recente intervento delle Sezioni unite giustifica
l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso,
assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda compensando tra le
parti le spese processuali dei gradi di merito e del
giudizio di legittimità.

• Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17
• febbraio 2016